

L'attuale proposta è un emendamento all'atto di esecuzione (UE) 2017/253 che interviene su una decisione del Consiglio e del Parlamento europeo, la n°1082/2013/UE.

La proposta prevede che il Modulo per la localizzazione dei passeggeri (PLF - Passenger Locator Form) ospitato dall'EWRS (Early Warning and Response System of the European Union) esistente (*sistema di allarme rapido e di risposta*), ovvero un sistema IT utilizzato per la comunicazione tra le autorità sanitarie degli Stati membri per lo scambio di informazioni relative a crisi sanitarie transfrontaliere, venga utilizzato anche per il SARS-CoV-2. Tale infrastruttura è di proprietà della CE e ospitato dall'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)

**Il viaggiatore con questa proposta sarà privato dei suoi diritti e delle sue garanzie.**

La proposta tace sulle regole riguardanti la presentazione dei dati PLF da parte di una persona verso un'autorità e su come quest'ultima debba operare per garantire il tracciamento dei contatti, a scapito del pieno rispetto e tutela dei diritti e delle garanzie per la persona, poiché il rapporto tra il PLF e i diritti e gli obblighi delle persone non è descritto.

**L'importanza e le implicazioni di questo atto non corrispondono al suo status di mera "decisione di esecuzione" e lo scopo dichiarato dell'atto è fuorviante**, in quanto si riferisce alla definizione di procedure relative allo scambio di informazioni per garantire il corretto funzionamento dell'EWRS, ma, in realtà, stabilisce nuovi obblighi di comunicazione dei dati personali e lo scambio di tali dati tra autorità nazionali, basandosi su definizioni discriminanti.

Infatti, le definizioni di "*passaggero infetto*" e "*persona esposta*" **sembrano fissare all'interno di un provvedimento normativo il principio di "transitività" della trasmissione virale, che non ha basi scientifiche, e risultano troppo ampie, tanto da lasciare carta bianca ai decisori dei singoli paesi sulla loro applicabilità.**

A livello scientifico il tempo di infezione non può essere determinato da alcun test di laboratorio, e dato che il periodo di incubazione più probabile e riconosciuto universalmente è di 5-6 giorni, è praticamente impossibile stabilire se il contatto temporaneo tra una persona successivamente risultata positiva e un'altra persona, equivale a una possibile infezione. Nella proposta non si fa alcun riferimento al tipo di strumento diagnostico da usare. Con lo studio "*Predicting Infectious Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 From Diagnostic Samples*" pubblicato sul "*Clinical Infectious Diseases*" è stato dimostrato come l'infettività cellulare SARS-CoV-2 in cellule vero è stata osservata solo per RT-PCR Ct <24 e STT <8 giorni. L'infettività dei pazienti con Ct > 24 e durata dei sintomi > 8 giorni è bassa. La PCR presenta lo svantaggio di non riuscire a determinare l'infettività del virus. La sensibilità alla PCR può essere eccellente, ma la specificità per rilevare il virus replicativo è scarsa<sup>1</sup>.

Il presente emendamento mina alla base la libertà di circolazione di cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea, discriminando le persone sulla base di una definizione di "*infetto*" ed "*esposto*", collegato ad un virus che pare provocare una malattia, e che viene definita arbitrariamente dal legislatore e senza alcun fondamento e riscontro scientifico.

---

1 <https://salud.edomex.gob.mx/cevece/documentos/covid/predicting%20Infectious%20Severe%20Acute%20Respiratory%20Syndrome%20Coronavirus.pdf>